

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1997

recante approvazione di un meccanismo di sostegno alla costituzione di imprese comuni transnazionali per le PMI nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/761/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al terzo programma pluriennale a favore delle PMI nell'Unione europea (1997-2000)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

- (1) considerando che la Commissione, nella sua comunicazione del 10 luglio 1996, relativa al programma integrato a favore delle PMI⁽²⁾, ha posto l'accento sulla mancanza di uno strumento finanziario volto ad aiutare le PMI che intendano realizzare investimenti transnazionali;
- (2) considerando che, nel suo parere del 31 ottobre 1996⁽³⁾, il Comitato economico e sociale ha ritenuto che un numero troppo basso di PMI investono ad un livello transnazionale ed accedono a nuovi mercati in altri Stati membri, e che ciò è dovuto alla carenza di uno strumento di finanziamento adeguato;
- (3) considerando che il Consiglio del 9 dicembre 1996, nella risoluzione sul programma integrato⁽⁴⁾, ha chiesto alla Commissione di incentivare le PMI a creare o a sviluppare un'attività in un altro Stato membro eliminando gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri ed alla creazione di imprese comuni nell'Unione europea;
- (4) considerando che il Consiglio, adottando la decisione 97/15/CE, riteneva opportuno aiutare le PMI che operano anche oltre frontiera a superare le debolezze strutturali;
- (5) considerando che, nelle sue conclusioni, la presidenza del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 ha sottolineato il ruolo essenziale svolto dalle PMI nel mercato interno per la promozione della crescita e dell'occupazione nella Comunità e ha invitato la Commissione a presentare iniziative inerenti alla possibilità di creazione di posti di lavoro;
- (6) considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 24 maggio 1996, sull'Osservatorio

europeo per le PMI⁽⁵⁾, insiste affinché la Commissione attui i provvedimenti più idonei a rafforzare la cooperazione transnazionale tra le PMI;

- (7) considerando che i paesi dello Spazio economico europeo hanno manifestato interesse per l'iniziativa;
- (8) considerando che le PMI non si sono sufficientemente avvalse delle opportunità offerte dal mercato interno e che, di fronte alla globalizzazione degli scambi, le PMI vedono ridursi i propri mercati tradizionali;
- (9) considerando che lo sviluppo delle imprese comuni tra PMI comunitarie consente di meglio sfruttare le possibilità del mercato interno, di aumentare gli investimenti e gli scambi commerciali e di esercitare un'influenza positiva sull'occupazione e la crescita economica;
- (10) considerando che le PMI incontrano spesso difficoltà per ottenere finanziamenti bancari ai fini dello sviluppo delle imprese comuni transnazionali a motivo del rischio maggiormente elevato per le istituzioni finanziarie;
- (11) considerando che le imprese comuni transnazionali facilitano il trasferimento di tecnologie e migliorano la competitività dei partecipanti;
- (12) considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato previsto dall'articolo 4 della decisione 97/15/CE,

DECIDE:

*Articolo 1***Descrizione dell'iniziativa**

L'iniziativa oggetto della presente decisione, che riguarda la «Joint European Venture» (JEV), consiste in un sostegno alla costituzione di imprese comuni transnazionali all'interno della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 25.⁽²⁾ COM (96) 329 def.⁽³⁾ GU C 56 del 24. 2. 1997, pag. 7.⁽⁴⁾ GU C 18 del 17. 1. 1997, pag. 1.⁽⁵⁾ GU C 166 del 10. 6. 1996, pag. 238.

Articolo 2

Massimale per progetto e spese ammissibili

Il contributo comunitario è destinato a coprire una parte delle spese sostenute nell'ambito della costituzione di un'impresa comune.

Il massimale del contributo per progetto è di 100 000 ECU che coprono:

- a) da una parte, fino al 50 % delle spese ammissibili, con un massimale di 50 000 ECU;
- b) d'altra parte, fino al 10 % dell'ammontare totale dell'investimento realizzato.

Sono ammissibili, ai fini della lettera a), le spese inerenti alla concezione ed alla costituzione di un'impresa comune transnazionale creata da PMI europee, come definite negli allegati II e I rispettivamente. Ciò comprende in particolare le spese, precisate nell'allegato III, nonché tutte le altre spese indispensabili alla costituzione dell'impresa comune.

Articolo 3

Modalità

1. La PMI che intende presentare un fascicolo in forza della presente iniziativa, lo sottopone ad uno degli intermediari finanziari della rete JEV, di cui all'articolo 4. Detto intermediario sarà preposto alla valutazione del fascicolo e, in caso di parere positivo, della sua introduzione presso la Commissione.

2. Il contributo comunitario viene versato, tramite l'intermediario finanziario, alla PMI alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. Per quanto riguarda il 50 % delle spese ammissibili (con un massimo di 50 000 ECU), un anticipo rimborsabile pari al 50 % (massimale: 25 000 ECU) viene versato all'atto dell'accettazione del fascicolo da parte della Commissione.

Un secondo pagamento pari al 50 % (massimale: 25 000 ECU) viene eseguito su presentazione delle pezze giustifi-

cative delle spese sostenute e sulla base di una relazione finale circostanziata che consenta di pronunciarsi sulla fattibilità dell'impresa comune nonché sugli investimenti previsti. Dopo l'accettazione dei documenti suddetti da parte della Commissione, l'anticipo rimborsabile viene convertito in sovvenzione.

4. Per quanto riguarda l'investimento realizzato, un versamento limitato al 10 % dell'investimento viene eseguito successivamente alla realizzazione di quest'ultimo e previo avvio comprovato della nuova attività.

5. La PMI beneficiaria del terzo versamento (10 % dell'investimento) si obbliga a far pervenire alla Commissione informazioni inerenti alle attività dell'impresa comune costituita, e particolarmente sui posti di lavoro creati, per un quinquennio.

La Commissione predispone relazioni annuali sulla base di indagini e, se del caso, di sopralluoghi.

Articolo 4

Procedura di selezione

I fascicoli sono trasmessi alla Commissione da una rete d'intermediari finanziari, comprendenti istituzioni specializzate nel finanziamento dell'investimento, che sarà costituita mediante invito alla manifestazione d'interesse pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La Commissione verifica l'ammissibilità dei fascicoli sotto il profilo degli obiettivi dell'iniziativa, in particolare delle ripercussioni sull'occupazione.

Al fine di rendere operativa quanto prima l'iniziativa di cui all'articolo 1, si ricorre inizialmente alla rete di intermediari finanziari del programma JOP⁽¹⁾ e al servizio esterno di assistenza JOP, specializzato nel controllo e verifica di progetti. Un massimale del 5 % del bilancio è riservato alle spese di gestione esterna dell'iniziativa.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1997.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU C 46 del 22. 2. 1991, pag. 11.

*ALLEGATO I***DEFINIZIONE DELLE PMI**

La definizione di PMI, ai fini della presente iniziativa, è quella che figura nell'allegato della raccomandazione 96/280/CE della Commissione ⁽¹⁾, vale a dire un'impresa:

- che occupa meno di 250 dipendenti;
- il cui fatturato non è superiore ai 40 milioni di ECU, o il cui totale di bilancio non è superiore ai 27 milioni di ECU;
- che rispetta il criterio dell'indipendenza.

Il criterio di ammissibilità si applica a ciascun partecipante all'impresa comune. Basta che una delle PMI interessate non soddisfi il criterio summenzionato perché il progetto non sia ammissibile.

*ALLEGATO II***DEFINIZIONE DI IMPRESA COMUNE**

Il concetto di impresa comune va visto lato sensu, cioè qualsiasi forma di consorzio, partecipazione o «joint venture» stricto sensu, dell'industria, dei servizi, del commercio e dell'artigianato.

Occorre tuttavia rispettare tre limiti:

- l'obiettivo del progetto e la creazione di nuove attività economiche, il che comporta un investimento e creazione di posti di lavoro nell'ambito della Comunità. I trasferimenti di attività esistenti non sono ammissibili. Parimenti, le acquisizioni di imprese esistenti non sono ammissibili;
- i partecipanti devono essere attivi nell'impresa comune e assumersi una responsabilità consona. Un'impresa comune in cui uno dei partecipanti detiene oltre il 75 % non sarà ammissibile. Qualsiasi modifica nella partecipazione del capitale dell'impresa comune, entro i tre anni successivi alla firma del contratto con la Commissione, deve essere sottoposta alla Commissione per riesame della sua partecipazione finanziaria;
- l'impresa comune deve essere creata ex novo da almeno due PMI di due Stati membri diversi.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30. 4. 1996, pag. 4.

*ALLEGATO III***SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono ammissibili le spese connesse alla concezione ed alla costituzione di un'impresa comune:

- spese assunte per studi: studi di mercato, preparazione del contesto giuridico, analisi dell'impatto ambientale, normativa tecnica, «business plan», ecc.;
- spese degli intervenienti esterni (giuristi, consulenti, contabili): onorari sulla base delle spese reali (limitate a 650 ECU giornalieri), spese di trasporto e spese di soggiorno (secondo le disposizioni previste nei contratti di prestazioni di servizi della Commissione);
- spese degli intervenienti interni (relativi alle trasferte all'estero): forfait giornaliero (200 ECU/giorno), spese di trasporto e spese di soggiorno (secondo le disposizioni previste nei contratti di prestazioni di servizi della Commissione);

Sono escluse le spese finanziarie e le spese per la ricerca di partecipanti.

2. Per la sovvenzione, che copre fino al 10 % dell'investimento realizzato, viene considerato investimento qualsiasi acquisizione o realizzazione degli attivi materiali o immateriali contabilizzati in quanto immobilizzi all'attivo del bilancio dell'impresa comune e giustificati secondo le disposizioni della contabilità generalmente in vigore.
